REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/79 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai ricami in pezza, in strisce o in motivi, della voce doganale 58.10, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D del suddetto regolamento, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per i ricami in pezza, in strisce o in motivi, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 69 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 34,5 tonnellate; che, alla data del 25 maggio 1979, le importazioni nella Comunità di ricami in pezza, in strisce o in motivi, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3157/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 5 giugno 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1979.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 71.